

## Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009

### **Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007. Conti dedicati.**

Nell'ambito degli interventi atti a favorire la ricostruzione delle aree interessate dal sisma che ha recentemente colpito l'Abruzzo, l'art. 16 del decreto legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009, prevede specifiche misure volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici connessi a tali interventi.

In tale quadro, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha fornito apposite linee guida, adottate con comunicato del Ministero dell'Interno l'8 luglio scorso, nelle quali si indicano, tra l'altro, modalità idonee a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici e ai successivi sub-appalti e sub-contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

In particolare, nei confronti delle imprese e degli operatori economici che partecipano alla ricostruzione è stata prevista l'accensione di appositi conti correnti, postali o bancari (cd. "conti dedicati"), sui quali dovrà transitare tutta la movimentazione finanziaria connessa all'esecuzione dei contratti con modalità tracciabili (quali bonifici, assegni circolari), alla realizzazione degli interventi e alle ulteriori attività specificamente indicate.

Tali misure di monitoraggio finanziario, che fanno perno sul principio dell'apertura di conti dedicati, si collocano nel solco di analoghe iniziative adottate dal citato Comitato in relazione alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e di un tratto della linea C della Metropolitana di Roma.

Anche nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio socio - economico sulla criminalità costituito presso il CNEL è emerso un ampio consenso circa l'esigenza di introdurre il "conto dedicato" quale strumento idoneo a consentire la verifica dell'operatività delle imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici agevolati.

Le misure adottate, volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso un conto dedicato, si integrano pienamente nell'ambito dei presidi antiriciclaggio già esistenti presso gli intermediari.

Le banche e Poste Italiane SpA sono, pertanto, chiamate a valutare con la massima attenzione l'operatività inerente i conti

dedicati al fine di rilevare eventuali operazioni sospette di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 - l'allegato schema operativo, elaborato sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite.

Lo schema operativo descrive possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine e la destinazione dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio.

Si ricorda che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti descritti nello schema non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario segnalarle con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione, anche al fine di consentire alla UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.

Sotto un profilo più generale, resta fermo che gli intermediari sono tenuti a monitorare con particolare attenzione l'attività riferibile a soggetti coinvolti in operazioni comunque riconducibili all'affidamento di appalti pubblici o, in genere, a finanziamenti pubblici, al fine di rilevare eventuali operazioni sospette.

Si raccomanda di procedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, a diffondere le presenti indicazioni operative fra il personale incaricato della valutazione delle operazioni sospette.

## **Schema operativo connesso all'utilizzo di conti dedicati**

### *Sotto il profilo soggettivo*

- imprese in precedenza non operative, ovvero costituite di recente, specie se controllate o amministrare da soggetti che appaiono come meri prestanome;
- imprese partecipate da soci ovvero con amministratori sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui (ad esempio familiari) a questi;
- imprese partecipate da soci ovvero con amministratori aventi residenza/sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- presentazione di documentazione al momento dell'apertura del conto che appare falsa o contraffatta ovvero contenente elementi significativamente difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti;
- rifiuto o riluttanza del cliente a fornire informazioni, soprattutto con riferimento all'individuazione del titolare effettivo;
- ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario o manageriale, ivi compreso il "direttore tecnico", nonché nell'ambito degli organi di sorveglianza/controllo dell'impresa.

### *Sotto il profilo oggettivo*

- ove non espressamente vietati dalla disciplina specificamente prevista per le operazioni su conti dedicati, frequenti versamenti o prelievi di contante, anche se di importo contenuto, specie se riconducibili a tecniche di frazionamento dell'operazione;
- frequenti operazioni di prelevamento mediante assegni bancari o circolari d'importo inferiore alla soglia di € 12.500;
- immediato trasferimento dei fondi ricevuti presso altro intermediario ovvero a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- operazioni di pagamento, tramite bonifici ed assegni, a soggetti terzi, che non appaiono riconducibili alle finalità per le quali il conto è stato aperto;
- ripetute ed inusuali operazioni effettuate con controparti riconducibili alla medesima compagine societaria;
- ricezione di risorse finanziarie e successivo rimborso in tempi eccessivamente rapidi attraverso operazioni che coinvolgono soggetti ubicati in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio ovvero che presentino un dubbio profilo reputazionale;

- utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato, in particolare attraverso prelievi di contante o trasferimenti ad altri soggetti che risultano estranei all'attività, soprattutto se all'estero.